



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

103/2015
Luglio/13/2015 (*)
Napoli 22 Luglio 2015

Il rimborso del credito, da parte dei sostituti di imposta, emergente dai modelli 730/2015 presentati dai contribuenti, da quest'anno dovrà avvenire esclusivamente tramite il riporto nella delega di versamento modello F24 utilizzando i codici tributo già diramati dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n° 13 del 10 Febbraio 2015.

L'art. 15, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 175/2014 (id: Decreto Semplificazioni) **ha stabilito** che:

"le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi dai CAF e dai professionisti abilitati sono compensate dai sostituti d'imposta esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso, nei limiti previsti dall'articolo 37, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;"

inoltre, il successivo comma b) ha stabilito: "*in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 **le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive sono scomutate dai successivi versamenti esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.** Dette*

somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000 fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi da 2 a 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445; (...)."

Pertanto, **fino al decorso periodo di imposta 2014**, in ipotesi di conguaglio a credito da modello 730 **il rimborso doveva essere effettuato mediante la corrispondente riduzione delle ritenute** (*id*: compensazione verticale) d'acconto a titolo di Irpef e/o di addizionale regionale e comunale operate sui compensi complessivamente corrisposti di competenza del mese di luglio e, in caso di incapienza, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative alla totalità dei compensi di competenza dello stesso mese di luglio corrisposti dal sostituto a tutti i dipendenti.

Dal corrente anno di imposta, per effetto della disposizione sopra citata, **le compensazioni** derivanti dalle somme rimborsate ai dipendenti sulla scorta dei prospetti di liquidazione dei modelli 730 **dovranno essere effettuate esclusivamente ai sensi dell'articolo 17, del DL 9 luglio 1997, n. 241, (*id*: modello F24)** nei limiti previsti dall'articolo 37, comma 4, del D.Lgs n. 241/1997.

Pertanto, il rimborso del credito per assistenza **sarà evidenziato sul modello F24 che conterrà** (per chiarezza espositiva) **sia gli importi a debito che gli importi a credito compensati**.

Come per il passato, **l'eventuale credito eccedente non potrà essere compensato con altri tributi** (Iva, Irpef, Ires o Inps) ma costituirà credito utilizzabile dai successivi versamenti.

Di seguito si riepilogano i codici utilizzabili **per compensare, tramite il modello F24, le somme a rimborso emergenti dai 730, come diramati dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n° 13 del 10 Febbraio 2015:**

1631 (somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale) da inserire nella sezione "Erario";

3796 (somme a titolo di addizionale regionale all'IRPEF rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale) da inserire nella sezione "Regioni", insieme al codice regione;

3797 (somme a titolo di addizionale comunale all'IRPEF rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale) da inserire nella sezione "Imu e altri tributi locali".

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN